

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Nuova formulazione degli articoli 1, 2 e 3 con le modifiche apportate dal Consiglio d'Istituto il 24 Settembre 2009

Art.1 Entrata

Le lezioni hanno inizio alle 8.30. Al suono della prima campana, alle 8.20, gli alunni hanno accesso alla scuola e raggiungono le rispettive aule. Alle 8.25 i docenti saranno presenti in aula. Alle 8,35 la porta d'accesso all'ingresso della scuola viene chiusa.

Art.2 Ritardi

Gli alunni ritardatari sono ammessi in aula direttamente dal docente in servizio alla prima ora di lezione.

Quando il ritardo superi i 5 minuti, senza giustificazione, entro l'intervallo, devono presentarsi dal Dirigente o dal docente da lui delegato che vista il ritardo sul registro di classe. In questi ultimi casi il ritardo deve essere giustificato sul libretto il giorno successivo.

Le stesse modalità valgono per gli alunni che arrivano a scuola per la seconda ora.

Eccezionalmente l'ingresso dopo le ore 10.30 è possibile solo se documentato da attestazione sanitaria o giustificato dalla presenza di un genitore o da un suo delegato, che presenti delega scritta e fotocopia del documento del genitore depositario della firma.

La giustificazione comunque deve comparire anche sul libretto personale.

Sono consentiti 4 ritardi nel primo trimestre e 6 ritardi nel pentamestre, ad eccezione di quelli documentati per visita medica o accertamenti diagnostici.

Mensilmente il Coordinatore del Consiglio di Classe riceve dalla Segreteria Didattica un rapporto sugli ingressi in ritardo degli alunni.

Quando un alunno ha superato il limite dei ritardi consentiti, il Coordinatore lo ammonisce per iscritto sul registro di classe e ne dà comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale.

Se i ritardi sono reiterati, su segnalazione del Coordinatore, l'alunno è ammonito per iscritto sul registro di classe dal Dirigente o dal Collaboratore e viene convocata la famiglia.

Gli alunni maggiorenni vengono ammessi con le stesse modalità, ma con giustificazione firmata sul libretto da loro stessi.

Art.3 Uscita

Gli studenti non possono uscire prima del termine delle lezioni né possono allontanarsi momentaneamente dalla scuola durante le ore di lezione. L'uscita anticipata è consentita solo in caso di necessità ed è autorizzata dal dirigente o da un suo collaboratore. Gli alunni minorenni potranno uscire solo se accompagnati da uno dei genitori o da persona maggiorenne delegata per scritto e munita di documento d'identità personale e della fotocopia del documento d'identità del delegante. Eccezionalmente il genitore, se impossibilitato a riprendere il proprio figlio, può inviare via fax la richiesta motivata di uscita anticipata, che ne definisca tra l'altro le modalità e risulti corredata da fotocopia del proprio documento di identità. Gli studenti maggiorenni possono uscire presentando motivata richiesta sul proprio libretto delle giustificazioni oppure con autocertificazione da trascrivere l'indomani sul libretto personale e sul registro di classe.

Di norma non è consentita l'uscita anticipata ad un alunno che, nello stesso giorno, sia stato autorizzato ad entrare in ritardo. In casi eccezionali, per gravi e comprovati motivi, l'uscita anticipata può essere comunque autorizzata, a condizione che l'alunno frequenti almeno il 60% dell'orario previsto per la giornata.